

8.2.6.3.2. 6.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura concorre al soddisfacimento direttamente della FA-2A, e indirettamente della FA-6A ; inoltre, la sottomisura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali "Innovazione" e "Ambiente".

La sottomisura soddisfa direttamente il fabbisogno n. 9 "Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali", nonché indirettamente il fabbisogno n. 31 "Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso approcci a forte connotazione dimostrativa.

Come evidenziato nell'analisi del territorio rurale e del sistema agricolo regionale, nonché nella SWOT analisi, emerge l'esigenza di provvedere ad una incentivazione della diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, considerata la difficoltà di consentire una diffusa e adeguata remunerazione delle mere attività agricole soprattutto nei contesti a scarsa competitività. Risulta necessario diversificare l'economia delle aree rurali e creare nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il ruolo multifunzionale delle aziende per contrastare la diminuzione di competitività del settore agricolo ed il conseguente abbandono dell'attività.

Inoltre, risulta importante accrescere l'attrattività dei territori rurali sia sostenendo nell'ambito dell'azienda agricola servizi di carattere sociale destinati alle popolazioni rurali, sia assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità del territorio regionale e principale risorsa del territorio pugliese.

Con il sostegno agli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi complementari all'attività agricola nei settori del turismo, della ristorazione, della didattica, dell'ambiente e del sociale si favorirà una maggiore integrazione delle imprese agricole a livello territoriale con gli altri settori produttivi, economici e sociali, assicurando la valorizzazione della funzione dell'agricoltura non solo dal punto di vista economico, ma anche di presidio e tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente.

La presenza - nell'ambito del PO FESR della Puglia 2014-2020 - di importanti risorse finanziarie e di consolidati ed efficaci strumenti a sostegno delle PMI non agricole su tutto il territorio regionale ha determinato la scelta di circoscrivere il campo di azione della sottomisura alle sole imprese agricole.

La sottomisura sosterrà la diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- a. investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agriturismo in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
- b. investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
- c. investimenti funzionali all'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
- d. investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con esclusione

delle colture agricole dedicate, biomassa dall'attività zootecnica, biomassa da sottoprodotti dell'industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW. La demarcazione con la sotto-misura 4.1 in materia di produzione di energia rinnovabile da biomassa consiste nella vendita, in quanto con la presente sotto-misura si sostiene l'impresa agricola che realizza investimenti per la produzione e conseguente vendita di energia. Diversamente con la sotto-misura 4.1 gli investimenti possono riguardare solo la produzione di energia rinnovabile destinata all'auto-consumo, che determina un risparmio dei costi di produzione dell'azienda agricola. Gli interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale o conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45,e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- D. Lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge Regionale n. 42 "Disciplina dell'agriturismo" - bollettino ufficiale regionale n.169 del 20 dicembre 2013;
- Legge Regionale n.2/2008 del 26 febbraio 2008 "Riconoscimento delle masserie didattiche";
- Legge Regionale n.40/2012 del 10 dicembre 2012 "Boschi didattici della Puglia";
- Rispetto delle norme di cui al D. Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D. Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al

funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012;

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 65 “Ammissibilità delle spese”;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n.1305/2013 –Articolo 45 "investimenti" e Art. 63 "anticipi”;
- Reg. (UE) n.807/2014 – Articolo 13 "investimenti”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata che diversificano la loro attività avviando e/o sviluppando attività extra-agricole.

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell’accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto le voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013) inerenti ad investimenti materiali e immateriali funzionali:

- alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
- alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
- all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
- alla produzione di energia da biomasse quali residui colturali e dell’attività zootecnica, legno di risulta della gestione del bosco, sottoprodotti dell’industria agroalimentare, con esclusione delle colture agricole dedicate, purché limitati ad una potenza di 1MW.

Nello specifico, sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per le seguenti spese:

- l’ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti nel limite consentito dalla Legge regionale n. 42/2013 (massimo 20% della volumetria esistente da utilizzare/utilizzabile per l’attività agrituristica) -e l’acquisto di attrezzature per la fornitura di ospitalità agrituristica, attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese;

- realizzazione di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica autorizzata ai sensi della Legge regionale n. 42/2013;
- l'ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e l'acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi educativi e didattici, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica;
- l'ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e l'acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi socio-sanitari, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica;
- la realizzazione di nuovi impianti e l'acquisto di attrezzature per la produzione di energia da biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW, i suddetti interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

I modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici ed a quelli adibiti a servizi. Per l'attività agrituristica, i lavori edili devono essere realizzati attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese previste dal PUG (Piano Urbanistico Generale) del comune di riferimento, dal Piano di Gestione delle Aree SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) e dal PPTR (Piano paesaggistico territoriale regionale). Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui alla presente sottomisura:

- a. gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
- b. l'acquisto di beni e di materiale usato;
- c. gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto;
- d. gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, e consulenti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, sostenuta e rendicontata.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione/autorizzazioni/nullaosta/pareri).

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, effettuata dalla Regione Puglia conformemente alla normativa vigente applicabile per il tipo investimento di che trattasi.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in

particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti immateriali. Tutte le spese dovranno essere funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nel paragrafo 8.2.6.3.2.1.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura non si applica nelle zone classificate come "Aree urbane e periurbane (zone A)".

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura.
- risultare “agricoltore in attività”, come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e per i giovani al primo insediamento diventarlo entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- in riferimento alla attività di diversificazione attuata o da attuarsi, il richiedente deve essere iscritto/isciversi nell'elenco regionale degli Operatori agrituristici, e/o nell'albo regionale delle Masserie didattiche, e/o nell'albo regionale dei Boschi didattici della Regione Puglia;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile al finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, definito nelle disposizioni attuative sulla base dei criteri di selezione.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente deve presentare un Piano Aziendale che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria.

Nel caso la sotto-misura sia inserita nell'ambito di un Piano Aziendale ai sensi della sotto-misura 6.1, il Piano deve riportare il dettaglio previsto dalla precitata sotto-misura.

Gli impianti che producono energia elettrica a partire da biomassa devono prevedere la cogenerazione e una quota minima pari al 40% dell'energia termica deve essere utilizzata per autoconsumo aziendale.

Obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

Gli investimenti finanziati con il presente intervento non devono comportare la creazione di attività agricola o essere a supporto di una attività il cui prodotto finale risulta essere elencato nell'allegato I del Trattato.

Le attività attuate nell'ambito del presente intervento sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

Le attività extra-agricole devono essere svolte all'interno dell'azienda agricola (fabbricati aziendali e terreni nella disponibilità dell'impresa) e comunque in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 42/2013 e con la normativa comunitaria.

La coerenza e la complementarietà, con eventuali altre forme di finanziamento, devono essere soddisfatte.

Si prevede la possibilità di attivare la presente sottomisura anche in abbinamento alla sottomisura 6.1.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come "aree rurali intermedie – C" e "aree con complessivi problemi di sviluppo – D";
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento proposto.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso

una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile

Il limite minimo dell'investimento richiesto non deve essere inferiore a 30.000,00 euro, mentre il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 400.000,00 euro.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

Il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di 200.000 Euro per un periodo di tre anni in applicazione del regime De Minimis (Reg. UE 1407/2014).

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, nonché i limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime "de minimis").

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi specifici fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il rischio è critico per alcune tipologie di forniture quali:

- maestranze abili nell'utilizzo di materiali, tecniche e forme costruttive rispettose del contesto paesaggistico ed architettonico;
- investimenti ad elevata innovazione tecnologica per la realizzazione degli impianti di produzione di energia.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione del piano rendono difficile la valutazione di congruità, che diventa complessa quando deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici vari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie per gli interventi proposti;
- attività ed obiettivi di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili (es. sostenibilità tecnico, economica e finanziaria del Piano aziendale);
- mantenimento, per l'intero periodo di durata dell'operazione finanziata delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Si evidenziano i seguenti rischi:

- la definizione della dimensione tecnica e progettuale degli interventi, per esempio in riferimento al concetto dei modesti ampliamenti ed alla realizzazione di impianti di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili con limiti di potenza fino a 1 MW;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- il monitoraggio delle iniziative e l'effettiva realizzazione di quanto approvato nel Piano Aziendale;
- il controllo dell'eventuale finanziamento degli stessi interventi con altri fondi;
- il controllo della destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data di pagamento del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento ed alla verifica dell'esecuzione e rendicontazione degli interventi conformi al Piano Aziendale approvato.

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative anche per gli aggiornamenti normativi che possono intervenire nel corso dell'attuazione della sottomisura.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità delle operazioni finanziate ed i collegamenti con altre sottomisure, nonché con altre eventuali forme di sostegno e la complessità delle normative di riferimento (iter autorizzativi urbanistici, paesaggistici, ambientali), un possibile rischio è rappresentato dalla difficile gestione dei procedimenti connessi alle operazioni finanziate.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle

modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari, dei tecnici progettisti ed eventualmente anche delle imprese esecutrici dei lavori.

Saranno adottati parametri di costo relativi a Prezziari Ufficiali, o procedure selettive dei fornitori basate sulla presentazione di più preventivi di imprese concorrenti, secondo quanto ulteriormente dettagliato al successivo R2.

R2: saranno utilizzati prezziari e tariffari ufficiali. Per voci di spesa per le quali non siano disponibili prezziari o tariffari ufficiali, sarà utilizzata la procedura comparativa di più offerte, assicurando le condizioni di effettiva concorrenza. Saranno introdotti check-list di controllo, verbali di verifica della ragionevolezza dei costi. I parametri ed i massimali di costo fissati dovranno essere monitorati nel corso dell'esecuzione del progetto con gli Stati di Avanzamento Lavori e con le eventuali varianti e/o adattamenti tecnici.

R7: saranno specificati, analiticamente i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi.

Saranno definite le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni di ammissibilità e le priorità, che saranno controllate fino alla domanda di saldo.

I requisiti che sono alla base dei Criteri di Selezione saranno informatizzati in modo da evitare valutazioni soggettive.

R8: saranno utilizzati manuali per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui registrare gli esiti e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica e progettuale degli interventi, per esempio in riferimento al concetto dei modesti ampliamenti ed alla realizzazione di impianti di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili con limiti di potenza fino a 1 MW;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti;
- il controllo della destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data di pagamento del saldo.

R9: le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga e sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi.

Saranno adottate procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività. Inoltre, il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla verifica di

conformità al Piano Aziendale. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli.

R10: i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi alla gestione della sottomisura.

Sarà svolta una fase di valutazione della controllabilità contestualmente alla redazione dei bandi. In caso di aggiornamenti normativi nei settori di intervento, saranno attivati specifici tavoli di interlocuzione e confronto con altre amministrazioni competenti in materia e saranno adeguate le modalità attuative e le procedure di controllo.

R11: è prevista una fase di verifica preventiva di sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, di competenze gestionali e logistico-organizzative (ubicazione degli uffici delegati alla gestione e ai controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli, adeguata formazione del personale).

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito

almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il Piano Aziendale deve prevedere la descrizione della situazione ex-ante, il piano di investimenti, gli obiettivi e risultati attesi, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria.

Nel caso la sotto-misura sia inserita nell'ambito di un Piano Aziendale ai sensi della sotto-misura 6.1, il Piano deve riportare il dettaglio previsto dalla precitata sotto-misura.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità di attivare la presente sottomisura in un progetto integrato con la sotto-misura 6.1 attraverso il Piano aziendale.

Settori di diversificazione interessati

La misura sosterrà la diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- a. investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
- b. investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
- c. investimenti funzionali all'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione; investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall'attività zootecnica, biomassa da sottoprodotti dell'industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisure

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisure

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione

del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda la sottomisura 6.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi sottomisura 6.1

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi sottomisura 6.1

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedasi sottomisura 6.1

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Vedasi sottomisura 6.1

Settori di diversificazione interessati

Vedasi sottomisura 6.4

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente